

CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE (SUAM) E GLI ENTI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 (SOGGETTI ATTUATORI)

TRA

la REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9 (CF 80008630420), rappresentata dalla D.ssa Enrica Bonvecchi (CF BNVNRC66S51E783Q), ivi domiciliata per la carica, in forza di deliberazione di G.R.M. n. 1655 del 30/12/2016 Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 18 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.), autorizzata alla presente stipula con deliberazione di G.R.M. n. 43 del 22/01/2019 (in prosieguo anche solo "SUAM"),

E

Il Comune di _____ / l'Unione _____ / la Provincia di _____, con sede legale in _____, Via _____ n. ____ (CF _____), in qualità di Soggetto attuatore per la ricostruzione post-sisma 2016 (in prosieguo anche solo "Soggetto attuatore"), delegato con Decreto del Presidente della Regione Marche - vice Commissario straordinario per gli interventi di ricostruzione - n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, rappresentato dall'arch./ing. _____, C.F. _____, in qualità di

_____ autorizzato con
deliberazione C.C. n. ____ del _____;

PREMESSO CHE:

1) l'art. 14, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo art. 14, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario;

2) al suddetto fine, l'art. 14, comma 4bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che i soggetti di cui al precedente comma 4 possano procedere all'affidamento di incarichi, ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo D.L. 189/16, e che l'affidamento dei detti incarichi è consentito (esclusivamente in caso di indisponibilità di personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L., in possesso della necessaria professionalità), per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

3) ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., con proprio Decreto, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, il Presidente della Regione Marche ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di "soggetto attuatore" degli interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;

4) l'art. 18 del citato D.L. prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza;

5) il medesimo art. 18, comma 2, lett. a) stabilisce che la centrale unica di committenza può essere individuata "per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

6) in forza della delega prevista dall'art. 15, comma 2 e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente

della Regione Marche, deve intendersi esteso ai soggetti attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle predette centrali uniche di committenza, anche in ossequio all'art. 37 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici);

7) sempre l'art. 18 citato prevede che (comma 4): “Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), [...] di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, al comma 5 che: “In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1”, e infine al comma 5bis che: “Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività: a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo”;

8) inoltre la medesima norma prevede che (comma 6): “i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione”;

9) l’art. 32 del D.L. n. 189/16 e s.m.i. prevede che: “1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione. 3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli

interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.”

10) si applica allo stato, in relazione ai controlli di cui al punto precedente, per disposizione dell'Autorità nazionale anticorruzione e fino all'eventuale stipula di apposti accordi con le regioni, l'”accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, stipulato in data 28 dicembre 2016 tra la medesima Autorità, il Commissario straordinario di Governo e l'A.D. di Invitalia S.p.A.;

11) contestualmente, la Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) – all'art. 6 (Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM) statuisce che:

(comma 1) “Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione”;

(comma 2) “Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione”;

(comma 3) “La convenzione con la SUAM prevede: a) l'ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell'ente, [...] ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

[...]; b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata; c) l'eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento di cui alla lettera b); d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; e) l'obbligo di trasmettere alla SUAM l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione”;

(comma 4) “Il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro”;

12) tenuto conto di tutto quanto sopra e considerata altresì la notevole mole degli interventi, inclusi nei piani approvati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, da realizzarsi nella Regione Marche, la più colpita dalla crisi sismica iniziata ad agosto 2016, occorre disciplinare in concreto e in modo analitico i rapporti tra i soggetti attuatori delegati e il soggetto aggregatore regionale / centrale unica di committenza (SUAM), per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi predetti, ai sensi del richiamato art. 18, comma 6 del D.L. .189/16, nel testo attualmente vigente;

13) al suddetto fine, con Deliberazione n. 43 del 22 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzato la relativa stipula;

14) al medesimo fine, con Delibera n. ____ del _____ la
Giunta Comunale / Consiglio Comunale di
_____ ha approvato il medesimo schema
di convenzione e autorizzata la relativa stipula.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra indicate intendono stipulare come in effetti stipulano con il presente atto apposita convenzione per regolare tutti i rapporti che tra gli stessi intercorreranno per l'attuazione di quanto sopra indicato e pertanto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

CAPO I

**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE
AFFIDARE ALLA SUAM LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI
SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Art. 1 (Accesso alla SUAM)

1. Ai sensi della normativa in premessa indicata, la SUAM si coordina con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) operante presso la regione Marche, con intesa avente il fine di programmare l'attività di svolgimento delle procedure di selezione del contraente, da parte di SUAM, a favore dei soggetti attuatori della ricostruzione conseguente alla crisi sismica iniziata ad agosto 2016.

2. La predetta programmazione tiene conto:

- dei compiti che SUAM deve già svolgere in qualità di soggetto aggregatore regionale (ex art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66), di servizio appaltante per la Giunta e gli enti strumentali della regione Marche e, infine, in qualità di centrale unica di committenza per tutti

gli interventi di ricostruzione per cui la regione Marche è direttamente soggetto attuatore (in particolare in materia di edilizia socio-sanitaria);

- della mole quali-quantitativa degli interventi di ricostruzione inseriti nei piani di ricostruzione via via approvati dal Commissario di Governo con riguardo ai soggetti attuatori della regione Marche;

- del personale presente e di quello eventualmente distaccato dall'USR o da altri enti presso SUAM.

3. È la predetta programmazione che determina in concreto la possibilità di accesso dei Soggetti attuatori regionali alla SUAM, per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.

4. La presente convenzione stabilisce invece le condizioni che presiedono ai rapporti tra SUAM e Soggetto attuatore, nel caso lo specifico intervento di pertinenza del secondo rientri nella predetta programmazione.

Art. 2 (Programmazione)

1. La programmazione di cui all'art. 1, oltre che sui parametri di cui al predetto articolo, è basata sui seguenti criteri oggettivi inerenti in particolare:

- l'importo a base di gara, previsto per ciascun intervento inserito nei piani della ricostruzione rientranti nella presente convenzione, essendo tendenzialmente da affidarsi a SUAM le procedure di selezione del contraente maggiormente rilevanti;

- eventuali priorità, sancite per ciascun intervento da norme di legge o regolamentari ovvero dalle disposizioni di cui alle ordinanze del

Commissario di Governo ovvero in atti del Presidente della Giunta regionale – vice Commissario di Governo;

- specifiche ulteriori ragioni oggettive di urgenza, inerenti il singolo intervento.

2. L'elenco degli interventi come sopra programmati è reso noto ai Soggetti attuatori mediante pubblicazione sul portale della regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

3. Gli interventi di cui al predetto elenco, per cui si prevede che il Soggetto attuatore possa delegare la fase di gara alla SUAM, potranno subire variazioni in ogni tempo in dipendenza delle modifiche introdotte alle norme vigenti e/o alle priorità assegnate dalle ordinanze commissariali ovvero dai provvedimenti del Presidente della Giunta regionale – vice Commissario per la ricostruzione.

CAPO II

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INERENTI LE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE

Art. 3 (Procedure di affidamento)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., è compito del Soggetto attuatore la redazione dei progetti necessari per la realizzazione degli interventi della ricostruzione pubblica considerati dalla presente convenzione e contenuti nei piani approvati dal Commissario straordinario per la ricostruzione.

2. Il Soggetto attuatore, al suddetto fine, può anche affidare direttamente incarichi esterni relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., agli operatori indicati all'art. 46 del medesimo Decreto, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/16, utilizzando tutte le procedure consentite dal D.Lgs. 50/16 ricorrendone i relativi presupposti.

3. Ai sensi dall'art. 14, comma 4bis del D.L. 189/16, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità, con riguardo al personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3bis e ss. dell'art. 50bis del medesimo D.L., il Soggetto attuatore può anche affidare i predetti incarichi esterni, per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/16, mediante procedure negoziate, con invito rivolto ad almeno cinque professionisti, iscritti nell'elenco speciale di cui al precedente comma 2.

4. Valgono in ogni caso i limiti massimi per l'affidamento di incarichi al singolo operatore, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, fissati dalle Ordinanze del Commissario straordinario di Governo.

Art. 4 (Supporto di SUAM e controllo preventivo ANAC)

1. Al fine di facilitare il controllo preventivo in funzione collaborativa, previsto dall'art. 32 del D.L. 189/16, come disciplinato dall'accordo in premessa citato, la SUAM, per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente inerenti gli incarichi di cui all'articolo precedente, elabora e fornisce al Soggetto attuatore, mediante

pubblicazione sul portale dell'USR, schemi di determina/decreto a contrarre, di capitolati e contratti, nonché di avvisi, bandi e lettere di invito.

2. Il Soggetto attuatore si impegna, nello svolgimento della procedura di selezione di propria competenza, a uniformarsi ai predetti schemi e modelli, salve specifiche esigenze e particolarità dell'affidamento, al fine di facilitare lo svolgimento del controllo preventivo di cui al comma precedente e il monitoraggio successivo di competenza dell'USR.

3. La SUAM, in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) e con il coordinamento del Commissario straordinario, provvederà a mantenere i rapporti con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al fine del più efficace svolgimento del controllo preventivo collaborativo.

4. Al suddetto fine, il Soggetto attuatore si impegna, prima del loro perfezionamento/adozione, a trasmettere preliminarmente, secondo le istruzioni fornite di volta in volta da USR, i seguenti atti, elaborati tenendo conto anche delle segnalazioni già effettuate da ANAC in relazione a precedenti interventi:

- a) bozza della determina/decreto a contrarre;
- b) capitolati speciali e bozze di avvisi, bandi, lettere di invito e disciplinari, necessari per lo svolgimento della procedura;
- c) schema di contratto di incarico.

5. La suddetta trasmissione, al fine di accelerare ulteriormente lo svolgimento del controllo, potrà svolgersi mediante strumenti

telematici che saranno messi a disposizione del Soggetto attuatore, il quale si impegna con la presente convenzione ad utilizzare gli stessi correttamente, con l'assistenza degli uffici regionali.

6. In base all'accordo ANAC già in premessa citato, il Soggetto attuatore si impegna altresì a trasmettere, attraverso le procedure anche telematiche che saranno indicate, i seguenti ulteriori atti, prima del loro perfezionamento/adozione:

a) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

c) provvedimenti di aggiudicazione;

nonché i seguenti eventuali atti della fase di esecuzione dei contratti, sempre prima del loro perfezionamento/adozione:

a) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art.

106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;

b) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.

CAPO III

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER

L'AFFIDAMENTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 5 (Adempimenti successivi alla redazione del progetto)

1. Una volta elaborato il progetto, anche in base alle procedure di cui al capo precedente, lo stesso dovrà essere approvato secondo le norme vigenti, anche interne a ciascun Soggetto attuatore, nonché

secondo le disposizioni inerenti il finanziamento dell'opera previste dal DL 189/16 e s.m.i. e dalle Ordinanze commissariali.

2. Successivamente il progetto, qualora inserito nell'elenco di cui al Capo I della presente convenzione secondo i criteri ivi previsti, potrà essere trasmesso alla SUAM, sulla base della presente convenzione, per l'avvio della fase di affidamento dell'appalto inerenti i lavori, completo di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sempre in formato nativo digitale e firmato digitalmente per la pubblicazione telematica ai fini dello svolgimento della procedura sulla piattaforma telematica, oltre che validato ai sensi del medesimo Decreto.

3. Oltre al predetto progetto, comprendente in particolare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, dovranno essere trasmessi, anche per essere sottoposti al controllo preventivo dell'ANAC di cui all'art. 32 del DL 189/16:

a) la bozza della determina/decreto a contrarre per l'affidamento dei lavori, da elaborare secondo eventuali schemi messi a disposizione da SUAM sul portale diUSR, che preveda comunque espressamente:

- l'espressa attestazione dell'esistenza della copertura finanziaria dell'opera o dei lavori e, quindi, della possibilità di avviare legittimamente la procedura di selezione del contraente;
- l'affidamento a SUAM della fase di selezione del contraente, sulla base della presente convenzione e delle norme vigenti al momento dell'affidamento medesimo;

- l'esenzione della procedura dal pagamento del contributo ANAC, ove prevista, secondo le disposizioni emanate dalla predetta Autorità;
 - il tipo di procedura da attuare, in base al codice dei contratti e alle ordinanze commissariali di finanziamento;
 - in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da elaborarsi tuttavia previa intesa con SUAM;
 - che l'affidamento avviene a cura di SUAM mediante l'utilizzo della piattaforma telematica GT SUAM e, in caso di procedura negoziata, mediante l'utilizzo dell'elenco regionale degli operatori economici;
 - l'assenza debitamente accertata di cause di incompatibilità/conflicti di interesse in capo al RUP e al dirigente che approva la determina/decreto a contrarre per il Soggetto attuatore, ai progettisti e a tutti i soggetti comunque coinvolti per il Soggetto attuatore nell'attuazione dell'intervento di ricostruzione;
- b) una prima bozza del disciplinare di gara, da elaborare secondo lo schema fornito da SUAM, redatto anche nel rispetto dei bandi tipo e delle linee guida di ANAC, nonché dei pareri già espressi su procedure precedenti, contenente i dati della procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori.

La redazione dei predetti atti dovrà comunque essere preceduta da intesa informale con SUAM, al fine di coordinare le scelte attuative.

Art. 6 (Compiti svolti dalla SUAM)

1. SUAM provvede allo svolgimento della procedura di selezione del contraente inerente l'affidamento dei lavori di cui al progetto trasmesso dal Soggetto attuatore, ai sensi del precedente art. 5.

2. Al detto fine la SUAM provvede:

- alla predisposizione e approvazione, mediante proprio decreto di indizione, di avvisi, bandi, lettere di invito, disciplinari e quanto altro necessario, sulla base del progetto e della determina/decreto a contrarre del Soggetto attuatore, trasmessi dal medesimo Soggetto attuatore previa l'intesa informale con SUAM sopra richiamata;
- ad ottenere sui predetti atti il controllo preventivo collaborativo di competenza dell'Unità Operativa Speciale, secondo gli accordi vigenti con ANAC;
- all'ottenimento del Codice Identificativo di Gara (CIG) da ANAC-SIMOG per lo svolgimento della gara;
- alla pubblicità degli atti di gara prevista dalle norme vigenti;
- allo svolgimento della procedura di selezione fino all'aggiudicazione efficace, rimettendo gli atti, dopo l'eventuale controllo dell'ANAC, al Soggetto attuatore per la stipula del contratto e per l'attuazione della fase di esecuzione dello stesso, previa acquisizione da parte del medesimo Soggetto di un CIG derivato da quello ottenuto in precedenza da SUAM, che dovrà essere, a cura del Soggetto attuatore, richiesto prima della stipula del contratto d'appalto, citato nel medesimo contratto, utilizzato per l'esecuzione dello stesso anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché per la compilazione delle schede SIMOG inerenti l'intervento;

- alla nomina del responsabile per la fase di affidamento e alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ove necessaria, anche tra soggetti che dovranno essere indicati dal Soggetto attuatore;
- agli adempimenti degli obblighi di pubblicità, comunicazione e monitoraggio ANAC previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici fino all'aggiudicazione;
- alla verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti, secondo le disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della procedura di selezione;
- all'emanazione del decreto ammessi-esclusi, del provvedimento di aggiudicazione e dell'attestazione di acquisita efficacia della predetta aggiudicazione;
- alle segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: anche in questi casi tuttavia sarà il Soggetto attuatore, ente committente, a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto ex lege, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Soggetto attuatore, comunque venga prestata;
- alla pubblicità inerente l'avviso di appalto aggiudicato;
- a gestire con proprie risorse l'eventuale contenzioso insorto esclusivamente in relazione alla procedura di affidamento, compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari;

- a organizzare l'eventuale formazione per il personale dipendente del Soggetto attuatore finalizzata al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti.

Art. 7 (Diritti spettanti alla regione Marche)

1. Spetta alla regione l'integrale anticipo delle spese necessarie per lo svolgimento della procedura di selezione del contrente.
2. Quanto al pagamento del contributo ANAC, in caso di applicazione del regime di esenzione di cui alla delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, come integrata dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e loro ss.mm.ii., alla richiesta di esenzione deve provvedere tempestivamente il RUP del Soggetto attuatore secondo le indicazioni fornite da ANAC (Comunicato del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2017). La SUAM provvederà ad inserire nei bandi/lettere di invito la prevista esenzione, previa indicazione in tal senso da parte del Soggetto attuatore contenuta nella determina/decreto a contrarre.
3. Qualora per qualsiasi ragione non possa trovare applicazione l'esenzione di cui al comma precedente, spetta alla regione Marche il rimborso immediato del contributo versato ad ANAC.
4. Quanto all'eventuale pubblicazione su quotidiani, nazionali e locali, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, comunque, su mezzi di comunicazione/pubblicità a pagamento imposti dalle norme vigenti al momento dello svolgimento della procedura di selezione, spetta a SUAM il rimborso integrale delle somme anticipate, a valere sul quadro economico dell'intervento. Il Soggetto attuatore dovrà poi

provvedere, prima della stipula del contratto d'appalto, a richiedere il rimborso dei relativi oneri all'aggiudicatario o agli aggiudicatari di diversi lotti ai sensi di legge.

5. Spetta inoltre a SUAM, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 maggio 2012, n. 12 una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata per il Soggetto attuatore.

6. Il precedente comma 5 si applica fino all'eventuale attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6, secondo periodo del DL 189/16 e s.m.i.; a seguito della predetta attuazione il presente articolo dovrà essere oggetto di revisione, mediante convenzione integrativa stipulata per iscritto tra le medesime parti.

7. Tutti gli oneri di cui sopra e comunque spettanti a SUAM a titolo di rimborso saranno richiesti al Soggetto attuatore al più tardi con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell'aggiudicazione e dovranno essere versati dal Soggetto attuatore entro trenta giorni dal ricevimento della detta richiesta.

8. La spesa stimata per tutti gli oneri sopra previsti e necessari per lo svolgimento della singola procedura di selezione dovrà essere concordata dalle parti prima dell'approvazione del progetto e del quadro economico dell'intervento e, comunque, dovrà essere prevista in misura sufficiente nel quadro tecnico-economico dell'intervento; in mancanza di quanto precede, SUAM non procederà comunque all'avvio della procedura di affidamento.

Art. 8 (Compiti ulteriori del Soggetto attuatore)

1. In ogni caso in cui si debba procedere, prima dell'aggiudicazione a cura di SUAM, alla verifica delle offerte anormalmente basse, il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto attuatore, sulla base del progetto elaborato o validato dallo stesso, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Allo stesso modo, il predetto RUP procede alla verifica della congruità dei costi della manodopera indicati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/16.
3. In entrambi i casi il RUP propone a SUAM le eventuali conseguenti esclusioni, a seguito di esito negativo delle verifiche, e contemporaneamente formula, nel caso di cui al comma 1, la conseguente proposta di aggiudicazione alla SUAM, la quale ultima provvede comunque con proprio decreto.
4. In base all'accordo ANAC già in premessa citato per il controllo preventivo, il Soggetto attuatore si impegna altresì a trasmettere, attraverso le procedure anche telematiche che saranno indicate da USR o SUAM, i seguenti ulteriori atti eventuali, inerenti la fase di esecuzione dei contratti, prima del loro perfezionamento/adozione:
 - a) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
 - b) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
5. Spetta al Soggetto attuatore, anche nella fase tra il provvedimento di aggiudicazione e l'acquisizione di efficacia dello stesso, provvedere

in merito alle eventuali sopravvenienze alla gara, quali le modifiche soggettive richieste dall'aggiudicatario plurimo, lo scorrimento necessitato della graduatoria in caso, ad esempio, di mancata presentazione dell'aggiudicatario per la stipula del contratto ovvero di perdita sopravvenuta dei requisiti per l'esecuzione del contratto medesimo, limitandosi SUAM a provvedere in merito alla verifica dell'assenza ab origine dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione, come previsto all'articolo precedente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ULTERIORI

Art. 9 (Avvalimento di personale e di uffici)

1. SUAM e Soggetto attuatore, a prescindere dalle specifiche clausole della presente convenzione, mettono comunque a disposizione per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, tutto il proprio personale esperto nella materia e, prioritariamente, il personale assunto ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 189/16, stante la notevole mole di appalti necessari per portare a compimento la ricostruzione pubblica nelle Marche e anche al fine di creare o mantenere competenze diffuse nel territorio, in materia di contrattualistica pubblica.

2. SUAM, ove possibile e ove occorra, si potrà avvalere delle risorse presenti nel territorio regionale, d'intesa con i Soggetti attuatori o con enti terzi, previa stipula di apposite convenzioni e, prioritariamente, del personale assunto ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 189/16.

3. Ai suddetti fini, SUAM si può avvalere presso i propri uffici di funzionari del Soggetto attuatore o di altri enti per lo svolgimento, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti compiti:

- partecipazione alle commissioni giudicatrici eventualmente necessarie;
- espressione di pareri ai fini della valutazione di congruità delle offerte presentate ovvero della congruità del costo della manodopera, secondo le disposizioni vigenti;
- verifica dei requisiti tramite il sistema c.d. AVCPass e degli ulteriori requisiti in capo ai partecipanti, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 50/16 e negli atti di gara;
- richiesta di CIG, impostazione dei requisiti e redazione delle schede SIMOG, anche per la fase di aggiudicazione.

3. Ove necessario, la SUAM potrà anche avvalersi dei locali e delle risorse strumentali di pertinenza del Soggetto attuatore o di terzi per il materiale svolgimento delle procedure di selezione.

4. Per converso, eventuale personale assegnato alla SUAM per lo svolgimento dei compiti sulla stessa gravanti potrà essere impiegato anche presso gli uffici del Soggetto attuatore, ai fini della migliore organizzazione della ricostruzione post sisma.

Art. 10 (Trasparenza)

1. Gli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. 50/16 e dal D.Lgs. 33/13 e loro ss.mm.ii., ove non diversamente previsto nella presente convenzione, restano a carico del Soggetto attuatore.

Art. 11 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata fino al completamento dei piani inerenti la ricostruzione post sisma ovvero fino all'emanazione di nuove norme in materia di ricostruzione, incompatibili con il presente accordo, ovvero ancora fino all'eventuale recesso di una delle parti.
2. In caso di recesso occorre un preavviso scritto di almeno 90 giorni, salvo rinuncia allo stesso dell'altra parte.
3. Il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12 (Flussi informativi. Strumenti di comunicazione)

1. L'attuazione della presente convenzione avverrà comunque mediante il maggior possibile utilizzo degli strumenti telematici e informatici a disposizione delle parti.
2. Le parti si impegnano quindi a dotarsi di tutti gli strumenti (hardware e software, PEC, firme digitali, strumenti per conferenze a distanza, portali, ecc.) necessari per l'attuazione del presente accordo e a mantenerli in perfetta efficienza.
3. SUAM, regione Marche o il Commissario straordinario potranno realizzare specifici strumenti telematici per lo scambio di informazioni tra le parti del presente accordo e/o tra queste e soggetti terzi, che il Soggetto attuatore si impegna a implementare presso i propri uffici e a far utilizzare al proprio personale, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate dai predetti soggetti.
4. Potranno altresì svolgersi, su convocazione dei suddetti soggetti, riunioni periodiche con i Soggetti attuatori, singolarmente o

collettivamente, per un'analisi delle procedure in corso ovvero per l'implementazione di novità normative o tecniche con riguardo agli strumenti in uso.

5. Per quanto sopra e per ogni altro aspetto inerente l'attuazione della presente convenzione, il Soggetto attuatore comunicherà formalmente all'USR e a SUAM un unico referente, sempre reperibile.

6. SUAM a sua volta comunicherà al Soggetto attuatore il proprio referente per ogni procedura, al momento della trasmissione del progetto prevista dal precedente articolo 5.

Art. 13 (Responsabilità)

1. La titolarità dei procedimenti e la relativa responsabilità resta in capo ai singoli enti e organi a cui è attribuita ai sensi delle vigenti norme.

2. La presente convenzione attua un coordinamento amministrativo tra i soggetti coinvolti, necessario all'attuazione dei piani delle opere pubbliche approvati nell'ambito della ricostruzione nella regione Marche.

Art. 14 (Controversie tra le parti)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione.

2. Ove il tentativo predetto non riuscisse, tutte le eventuali controversie sono devolute alla competenza del tribunale di Ancona.

3. Opera in ogni caso il diritto di recesso unilaterale di cui al precedente art. 11.

Art. 15 (Norme finali)

1. Salvo quanto sopra diversamente previsto, l'entrata in vigore di nuove norme statali o regionali ovvero di ordinanze del Commissario di Governo, attinenti alla disciplina di cui alla presente convenzione, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni della stessa, senza necessità di modifica espressa.

2. Tutti i dati sono utilizzabili per i soli fini istituzionali dagli enti partecipanti al presente accordo, i quali assicurano ciascuno per quanto di competenza la protezione e la riservatezza delle informazioni, secondo la normativa vigente.

3. La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 15 della legge 241/1990.

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella Art. 16 di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

Il presente atto consta di n. ____ pagine e, redatto in formato elettronico, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle seguenti parti.

Per la Regione Marche

Il Direttore della SUAM

D.ssa Enrica Bonvecchi (documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____ / l'Unione _____ / la Provincia di _____

Il Sindaco / Presidente

_____ (documento firmato digitalmente)